



Al Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, al quale “*sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante il “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;

VISTO l’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che colloca il direttore generale tra gli organi delle università;

VISTO il decreto interministeriale del 23 maggio 2001, con il quale sono stati determinati specifici criteri per la definizione del trattamento economico dei direttori amministrativi delle università, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO il decreto interministeriale del 21 luglio 2011, n. 315, che ha fissato per il triennio 2011-2013 il trattamento economico dei direttori generali delle università, in conformità ai criteri e parametri stabiliti con il decreto interministeriale del 23 maggio 2001;

CONSIDERATO che la retribuzione annua lorda della posizione di vertice di un dirigente di II fascia del comparto università, gerarchicamente subordinata a quella del direttore generale, comprensiva dell’indennità di posizione, così come previsto dal CCNL della dirigenza universitaria per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, è quantificabile in circa € 95.500;

VISTO l’art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede la “*sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell’incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell’incarico a dipendente pubblico*”;

TENUTO CONTO che l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che, per gli anni 2011, 2012 e 2013 il





trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati;

TENUTO CONTO che l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto, tra l'altro, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 194 del 30 marzo 2017, come integrato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 maggio 2018;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018;

VISTO l'art. 45 del C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, che prevede l'incremento del trattamento economico fisso della dirigenza universitaria per il triennio 2016-2018;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021;

VISTO l'art. 33 del C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021, che prevede l'incremento del trattamento economico fisso della dirigenza universitaria per il triennio 2019-2021;

CONSIDERATO che l'art. 2 del decreto ministeriale del 21 luglio 2011, n. 315, ha stabilito che con successivo decreto, al termine del triennio 2011 - 2013, verranno definiti nuovi criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale delle università;

TENUTO CONTO che le disposizioni previste dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state prorogate fino al 2014 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122;

CONSIDERATO che ai sensi del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il limite massimo del trattamento economico del personale pubblico è fissato nella misura di € 240.000, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, riferito al livello retributivo del primo presidente della Corte di cassazione;

VISTO l'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RITENUTA la necessità di procedere all'adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico della figura di direttore generale delle università e delle istituzioni ad ordinamento speciale statali;

TENUTO CONTO dell'opportunità di adeguare il trattamento economico previsto per i direttori generali delle università statali e degli istituti statali ad ordinamento speciale dal d.m. n. 194 del 30 marzo 2017 sulla base dell'incremento stabilito dal C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018 e per il triennio 2019-2021;





Decreta

Art. 1

1. Il trattamento economico dei direttori generali delle università statali e degli istituti statali ad ordinamento speciale è fissato nelle sei fasce di cui all'art. 2, tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:

- importo del Fondo di finanziamento ordinario dell'anno precedente

FFO (milioni di euro)	PUNTI
Fino a 15 milioni	10
da 15,001 milioni a 30 milioni	20
da 30,001 milioni a 60 milioni	30
da 60,001 milioni a 120 milioni	40
da 120,001 milioni a 180 milioni	50
da 180,001 milioni a 280 milioni	65
oltre 280 milioni	75

- unità di personale di ruolo (professori, ricercatori a tempo indeterminato e determinato, personale dirigente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato) in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente

PERSONALE	PUNTI
fino a 200	10
da 201 a 400	20
da 401 a 700	30
da 701 a 1000	40
da 1001 a 1500	50
da 1501 a 2000	60
oltre 2000	70

- numero di studenti in corso, inclusi gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e i dottorandi di ricerca. A tal fine sono presi in considerazione i dati utilizzati dal Ministero dell'università e della ricerca per il calcolo del costo standard per studente in corso del FFO dell'anno precedente e il numero di specializzandi e di dottorandi di ricerca al 31 dicembre dell'anno precedente

STUDENTI	PUNTI
fino a 4.000	10
da 4.001 a 8.000	20





da 8.001 a 14.000	30
da 14.001 a 20.000	40
da 20.001 a 30.000	50
da 30.001 a 40.000	60
oltre 40.000	70

- presenza del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia o di centri residenziali per gli studenti gestiti dall'università

MEDICINA/CENTRO RESIDENZIALE	PUNTI
Si	20
No	0

Art. 2

1. Sulla base dei criteri e punteggi di cui all'art. 1 e in relazione al totale del punteggio raggiunto viene determinata la fascia di appartenenza e la retribuzione annua lorda minima e massima, comprensiva della tredicesima mensilità, del trattamento stipendiale del direttore generale, come indicato nella seguente tabella:

FASCIA	PUNTEGGIO TOTALE	RETRIBUZIONE MINIMA	RETRIBUZIONE MASSIMA
1 [^]	Superiore a 190	€ 183.429	€ 194.032
2 [^]	da 166 a 190	€ 169.645	€ 182.369
3 [^]	da 141 a 165	€ 155.861	€ 168.585
4 [^]	da 121 a 140	€ 138.897	€ 154.801
5 [^]	da 101 a 120	€ 121.932	€ 137.837
6 [^]	fino a 100	€ 108.149	€ 120.872

2. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 1, la competente Direzione generale del Ministero dell'università e della ricerca comunica annualmente ad ogni Ateneo i dati da prendere in considerazione.

3. Entro l'intervallo della rispettiva fascia di riferimento, la determinazione della retribuzione da corrispondere al direttore generale è stabilita dal consiglio di amministrazione dell'università, su proposta del rettore, tenendo conto del profilo professionale del soggetto individuato e dell'esperienza professionale posseduta.

4. Al direttore generale, in aggiunta alla retribuzione stipendiale, compete una retribuzione di risultato pari ad un massimo del 20% del trattamento stipendiale lordo annuo da erogarsi in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

5. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, il trattamento economico determinato ai sensi del presente decreto remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti, nonché





qualsiasi incarico conferito al direttore generale dall'Università presso cui presta servizio o su designazione della stessa.

6. Nel corso della durata del contratto il trattamento economico attribuito può essere rivisto, con le stesse modalità di cui al comma 3, in caso di cambio di fascia di appartenenza a seguito di verifica dei criteri e applicazione dei parametri di cui all'art. 1.

7. Le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite al quadriennio 2024-2027 e sono comunque confermate per gli anni successivi fino all'emanazione del decreto di modifica delle medesime.

8. Per gli anni 2021-2022-2023 restano in vigore le disposizioni di cui al d.m. 30 marzo 2017, n.194.

9. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a carico delle singole amministrazioni universitarie.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA

Sen. Anna Maria Bernini

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

On. Giancarlo Giorgetti

